SCHEMA OFFERTA TECNICA

Spettabile
FNM S.p.A.

Il/la sottoscritto/a .....
nato/a a ..... il .....
residente in .....via.....n.....
in qualità di .....
della Società .....
con sede in .....
via ..... n. .....
telefono n. ..... telefax n. .....
Codice Fiscale .....Partita I.V.A. .....

DICHIARA di accettare

la/e seguente/i variante/i: (barrare la relativa casella ove presente l'opzione predeterminata ovvero inserire il valore nella casella). In caso di non accettazione non barrare alcuna casella.

Variante (n. progress.)	**Tipologia di variante**
1	Art.3 Durata dell'assicurazione – Proroga – Disdetta Capitolato RCT/O e Capitolato All Risks Property – Corpi ferroviari) - Accettazione della seguente riformulazione dei rispettivi Articoli

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30.09.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2022; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' comunque facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà del Contraente di rescindere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Accettazione riformulazione dei rispettivi Articoli ☐

Variante (n. progress.)	**Tipologia di variante**
2	Aumento Massimale (Capitolato RCTO Scheda di polizza – Massimali e Franchigie)

Massimale RCT per sinistro e per anno assicurativo € 150.000.000 ☐

Massimale RCT per sinistro e per anno assicurativo € 200.000.000 ☐

Variante (n. progress.)	**Tipologia di variante**
3	Riduzione franchigia (Capitolato RCTO Scheda di polizza – Massimali e Franchigie)

Franchigia per ciascun sinistro esclusivamente per danni a cose € 15.000,00 ☐

Franchigia per ciascun sinistro esclusivamente per danni a cose € 5.000,00 ☐

Franchigia per ciascun sinistro esclusivamente per danni a cose € 0,00 ☐

Variante (n. progress.)	**Tipologia di variante**
4	Art.6 Regolazione Premio (Capitolato RCT/O – Condizioni Generali di Assicurazione)

Eliminazione dell'Articolo ☐

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
5	Aumento massimale malattie professionali (Capitolato RCT/O – Norme che regolano il contratto – Art. 1 Oggetto dell'assicurazione – Malattie Professionali - Massimali)

Limite per prestatore di lavoro € 5.000.000 ☐

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
6	Aumento massimale Danni da interruzione di attività di terzi (Capitolato RCT/O – Condizioni particolari – Art. 32)

Massimale per sinistro e per anno assicurativo € 7.500.000 ☐

Massimale per sinistro e per anno assicurativo € 10.000.000 ☐

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
7	Riduzione franchigia per ogni sinistro salvo quanto diversamente indicato (Franchigia frontale) (Capitolato All Risks Property – Corpi ferroviari – Limiti, Scoperti e Franchigie)

Franchigia frontale € 15.000,00 ☐

Franchigia frontale € 7.500,00 ☐

Franchigia frontale € 5.000,00 ☐

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
8	Riduzione franchigia Urto, Svio/deragliamento, Tallonamento (Capitolato All Risks Property – Corpi ferroviari – Limiti, Scoperti e Franchigie)

Franchigia frontale € 200.000,00 ☐

Franchigia frontale € 100.000,00 ☐

Franchigia frontale € 50.000,00 ☐

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
9	Aumento massimale Somme dovute a Terzi Ricorso Terzi (Capitolato All Risks Property – Corpi ferroviari – Limiti, Scoperti e Franchigie)

Limite per sinistro e per periodo di assicurazione € 15.000.000 ☐

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
10	Aumento limite Terrorismo e Sabotaggio (Capitolato All Risks Property – Corpi ferroviari – Limiti, Scoperti e Franchigie)

Limite per sinistro e per periodo di assicurazione € 30.000.000 ☐

Limite per sinistro e per periodo di assicurazione € 40.000.000 ☐

Limite per sinistro e per periodo di assicurazione € 50.000.000 ☐

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
11	Aumento limite Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili (Capitolato All Risks Property – Corpi ferroviari – Limiti, Scoperti e Franchigie)

Limite per sinistro e per periodo di assicurazione € 10.000.000 ☐

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
12	Aumento limite Fenomeno elettrico (Capitolato All Risks Property – Corpi ferroviari – Limiti, Scoperti e Franchigie)

Limite per sinistro e per periodo di assicurazione € 10.000.000 ☐

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
13	Riduzione franchigia Furto (Capitolato All Risks Property – Corpi ferroviari – Limiti, Scoperti e Franchigie)

Eliminazione Scoperto 10% e mantenimento Franchigia € 5.000 ☐

Eliminazione Scoperto 10%, Franchigia € 2.500 ☐

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
14	Accettazione modifica determinazione del danno Rotabili (Capitolato All Risks Property – Corpi ferroviari – Art. 23 Condizioni generali di assicurazione)

Vr = 0,25Vn + 0,75 Vn (Lr/Lp) + €r ((Tr-Tx)/Tr) ☐

Vr = 0,30Vn + 0,70 Vn (Lr/Lp) + €r ((Tr-Tx)/Tr) ☐

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
15	Inserimento garanzia Fermo treno (Capitolato All Risks Property – Corpi ferroviari) - Accettazione della seguente garanzia

RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga ad indennizzare le perdite economiche subite dal Contraente/l'Assicurato a causa della non effettuazione del servizio di trasporto passeggeri conseguente al fermo contemporaneo anche parziale di almeno due Rotabili determinato da qualunque evento materiale e diretto non espressamente escluso in polizza.
La condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che almeno due treni risultino contemporaneamente fermi.
L'indennizzo è previsto anche se l'ammontare del danno materiale e diretto risulta inferiore alla franchigia contrattuale prevista in polizza.

ESCLUSIONI SPECIFICHE DEL PRESENTE CAPITOLO

Sono escluse le perdite conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:

- *dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;*
- *provvedimenti imposti dall'Autorità;*
- *difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;*
- *mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;*
- *revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.*

LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIA
Per ogni sinistro, viene stabilito un massimo periodo di indennizzo di 60 giorni consecutivi dalla Data di Accadimento di Sinistro".
Per "Data di Accadimento di Sinistro" si intende il momento temporale in cui si verifica il contemporaneo fermo della circolazione di almeno due Rotabili in conseguenza di sinistri indennizzabili.
Per periodo di indennizzo si intende il periodo che decorre dalla "Data di Accadimento del Sinistro" in presenza di continuità di fermo dei treni danneggiati.

La Società non risponderà, per uno o più sinistri, di un importo superiore a Euro 4.000.000 per annualità assicurativa.
Viene inoltre fissato un importo massimo di indennizzo giornaliero di Euro 50.000 per singolo treno a partire dal secondo treno fermo fino al massimo di indennizzo complessivo giornaliero di Euro 100.000 per tre o più treni fermi. Nessun indennizzo è invece dovuto per il primo treno fermo.
In caso di sinistro di durata inferiore alle 24 ore, l'importo massimo di indennizzo giornaliero viene ridotto proporzionalmente in base al tempo di fermo effettivo.
Per primo treno fermo si intende il treno che, in successione temporale e in condizione di contemporaneità di fermo di circolazione con altro od altri treni, abbia per primo subito il fermo a seguito di danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza.
Per ogni sinistro viene fissato uno scoperto pari al 15% dell'indennizzo dovuto.

ASSICURAZIONE A PRA
La presente garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto; non troverà pertanto applicazione il disposto dell'Art.1907 C.C

Accettazione garanzia Fermo treno ☐

Data ……

TIMBRO E FIRMA

……